



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

ALL. 1

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo  
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 64500 del 30/09/19

Rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** SOPES S.r.l. – Istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'attività di produzione di acqua potabile tramite l'impianto di dissalazione ad osmosi inversa ubicato in località Canneto Dentro nell'Isola di Lipari - Comune di Lipari (ME) – Parere preventivo ex art. 40 della L.R. 27/1986 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Lipari (ME).

Trasmissione via pec

Al Comune di Lipari (ME)  
Sportello Unico per le Attività Produttive  
suap.me@cert.camcom.it

e p.c.

Alla Città Metropolitana di Messina  
VI Direzione Ambiente  
Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria  
Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale  
protocollo@pec.prov.me. It

Al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti  
Servizio I "Gestione e attuazione del servizio  
idrico integrato"  
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia  
.it

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"

**Vista** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni";

**Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

- Visto** l'art. 11, comma 110, della L.R. 09/05/2012 n. 26 che attribuisce le competenze della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la Lotta contro l'Inquinamento all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- Vista** la circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "*Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune*";
- Visto** il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "*Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*";
- Visto** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni*" con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Visto** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 704 del 6 agosto 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Martino l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- Vista** l'autorizzazione allo scarico n. 16192 del 18 giugno 2014 rilasciata dal Comune di Lipari alla GE.DIS. scarl volturata alla SOPES S.r.l. con provvedimento n. 30517 del 18 dicembre 2015;
- Visti** i provvedimenti n.13810 del 15 giugno 2018 e n. 11965 del 19/06/2019 con i quali il Comune di Lipari ha prorogato la data di scadenza della succitata autorizzazione allo scarico di un (1) anno e successivamente fino al 30 settembre 2019;
- Vista** l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'attività di produzione di acqua potabile tramite l'impianto di dissalazione ad osmosi inversa ubicato in località Canneto Dentro nel Comune di Lipari (ME)), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Lipari con nota prot. 18846 del 30/08/2018 (prot. DRA n.53633 del 30/08/2018) per il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2005 e ss.mm.ii.;
- Vista** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi allegati all'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e le successive integrazioni prodotte dal gestore;
- Visti** i verbali delle Conferenze dei Servizi del 14/06/2018 e del 17/06/2019 convocate dalla Città Metropolitana Messina per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per l'impianto in oggetto ed in particolare il verbale della CdS del 17/06/2019 nel corso della quale il rappresentante del Comune di Lipari subordinava il rilascio del titolo

abilitativo di propria competenza all'acquisizione del parere preventivo del DRA ex art. 40 della L.R. 27/1986;

**Vista** la nota prot. n. 21735 del 22/05/2019 (prot. DRA n. 34924 del 22/05/2019) del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale si rappresenta *“che il servizio di dissalazione dell'isola di Lipari non può essere interrotto in quanto di pubblica utilità e che il mancato rilascio dell'AUA comporterebbe l'inevitabile interruzione del servizio con ripercussioni sia di carattere economico che di ordine pubblico ed igienico-sanitario nell'Isola di Lipari”* ed inoltre ha rammentato *“che l'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di processo rilasciata dal Comune di Lipari verrà a scadere il prossimo 17 giugno.....”*

**Vista** la nota prot. n. 37264 del 12/09/2019 (prot. DRA n. 61228 del 16/09/2019) del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale, considerato che la scadenza dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Lipari è stata prorogata fino al 30/09/2019, ha sollecitato il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la nota prot. 39398 del 26/09/2019 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale veniva ulteriormente sollecitato, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di erogazione dell'acqua nell'isola di Lipari, il rilascio del parere endoprocedimentale da parte dell'ex-UTA di Messina oggi S.T.A. di Messina di questo Dipartimento;

**Considerato** che in base a quanto dichiarato dal progettista negli elaborati progettuali agli atti di questo Servizio, il gestore ha richiesto il rinnovo/rilascio dell'autorizzazione allo scarico per i seguenti reflui prodotti nell'impianto di dissalazione oggetto del presente parere:

- a) concentrato prodotto nella fase di trattamento ad osmosi inversa dell'acqua di mare, equivalente al 60% dell'acqua di mare prelevata e viene scaricato in mare. Tali reflui per un quantitativo pari a 2.775.000 m<sup>3</sup>/anno, vengono scaricati in mare giusta autorizzazione allo scarico n. 16192 del 18 giugno 2014 rilasciata dal Comune di Lipari alla GE.DIS. scarl volturata alla SOPE S.r.l. con provvedimento n. 30517 del 18 dicembre 2015;
- b) soluzioni di lavaggio ottenute dalla diluizione dei chemicals denominati OSMOTEC 1141, OSMOTEC 2575 e OSMOTEC 2691 utilizzati per la manutenzione delle membrane dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa, per i quali il gestore richiede il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestuale al concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa;
- c) refluo prodotto dall'uso dei servizi igienici da parte degli addetti all'impianto stimato pari a 170 m<sup>3</sup>/anno, convogliato, tramite rete interna, ad una fossa Imhoff con successiva dispersione negli strati superficiali del suolo. Per tale scarico sul suolo il gestore richiede l'autorizzazione di competenza del Comune di Lipari;

**Preso atto** che sulla base della documentazione in possesso di questo Dipartimento, ancorché non completa di tutti gli elaborati tecnico-progettuali:

- lo scarico del concentrato avviene:
  - ✓ in condizioni di “normale richiesta” attraverso la condotta sottomarina in PEAD De 500 mm PN6 con recapito finale a 779 m dalla battigia di Canneto;
  - ✓ in condizione di “richiesta di punta” attraverso la condotta di emergenza in PEAD De 280 mm PN6 con recapito finale a 31 m di distanza dalla battigia di Canneto;

- le acque di lavaggio delle membrane sono inviate, tramite apposita rete, a stoccaggio realizzato in due vasche monoblocco interrato e connesse idraulicamente, aventi volume complessivo di circa 60 m<sup>3</sup>. In tali vasche avviene il controllo e la correzione del pH delle acque per la loro neutralizzazione prima dell'invio, mediante sollevamento, ad un'ulteriore vasca di stoccaggio dalla quale le stesse sono inviate a scarico a mare. Nel caso in cui i reflui non fossero compatibili con la qualità dello scarico a mare, gli stessi vengono inviati a smaltimento tramite autobotte.

**Preso atto** che con nota prot. 2511 del 23/12/2013 l'ex Provincia Regionale di Messina, metteva in evidenza che dal rapporto di prova n.5584 del 04/10/2013 si evinceva superamento tabellare del valore limite fissato per il Boro (2 mg/l);

**Rilevato che:**

- sulla base dei rapporti di prova n.190511002 del 16/05/2019 e n. 190710009 del 16/07/2019 del laboratorio Tetralab, agli atti di questo Dipartimento, la concentrazione di Boro nel refluo scaricato rispetta il valore limite fissato dalla tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006;

**Preso atto** della deroga ai valori limite per lo scarico in corpo idrico superficiale per parametri Cloro e Solfati (nota 3 della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) nel caso di scarico in mare;

**Fatte salve** le competenze del Comune di Lipari, soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del D.P.R. 59/2013, di verificare che sussistano le condizioni di deroga al divieto di scarico sul suolo di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i reflui di origine civile tramite fossa Imhoff;

**Considerato** che il mancato rinnovo dell'autorizzazione, causerebbe la cessazione della produzione di acqua dissalata e quindi l'interruzione di un pubblico servizio, che, tra l'altro, porterebbe ad un elevato aggravio di costi per la Pubblica Amministrazione, dovendosi provvedere esclusivamente a fonti alternative approvvigionamento idrico tramite navi cisterna;

**Ritenuto** quindi di procedere, per le superiori motivazioni emergenziali, alla formulazione del parere sugli scarichi, previsto dal combinato disposto dell'art.40 della L.R. 27/1986 e dell'art. 11, comma 110, della L.R. 9/5/2012 n.26;

**Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente

Questo Servizio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 29/05/2013 alla società SOPES S.r.l. per l'attività di produzione di acqua potabile tramite l'impianto di dissalazione ad osmosi inversa ubicato in località Canneto Dentro nell'Isola di Lipari - Comune di Lipari (ME) - esprime per gli aspetti di propria competenza, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/1986, parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, fatte salve le condizioni già impartite dal Comune di Lipari nei precedenti titoli abilitativi, nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

- lo scarico dei reflui dovrà avvenire in tutte le normali condizioni di esercizio dell'impianto, ad eccezione di situazioni di emergenza, attraverso la condotta sottomarina in PEAD De,500mm PN6 con recapito finale a 779 m dalla battigia di Canneto;

- i reflui dovranno rispettare i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad esclusione dei parametri Cloro e Solfati;
- le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane dovranno rispettare i suddetti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa;
- il gestore dovrà installare un sistema di misurazione di portata e mantenere in condizione di efficienza ed accessibilità del punto di prelievo per i controlli periodici da parte degli organi di Controllo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia di scarichi.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Salvatore Di Martino



# COMUNE DI LIPARI

All. 2

PROVINCIA DI MESSINA

“Eolie – Patrimonio dell’Umanità”

III Settore : Tecnico - Urbanistico - Sviluppo e Tutela Territoriale

2° Servizio – Servizi Tecnici

Ufficio Idrico - Fognario - Elettrico

Prot. n. 20437 del 24 OTT 2019

Al SUAP del Comune di Lipari

[suap.me@cert.camcom.it](mailto:suap.me@cert.camcom.it)

Alla Società SOPES S. r. l.

(capogruppo ATI SOPES srl – Di Vincenzo srl)

[sopesrsl@legalmail.it](mailto:sopesrsl@legalmail.it)

E p.c. All' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Area 2 Strutture Territoriali dell'Ambiente STA ME  
[dipartimento.ambiente@certamail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certamail.regione.sicilia.it)

All' Assessorato Regionale dell'Energia e  
dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dip. Regionale dell'acqua e dei rifiuti serv. 1  
[dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

All' Agenzia Regionale Protezione Ambientale Messina  
Dip. Provinciale di Messina  
Via La Farina is. 105  
98100 Messina  
[arpamessina@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpamessina@pec.arpa.sicilia.it)

Alla Città Metropolitana di Messina  
VI° Direzione Ambiente  
Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria  
Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale  
[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

Al Sig. Sindaco del Comune di Lipari  
Marco Giorgianni  
[sindaco@pec.comunelipari.it](mailto:sindaco@pec.comunelipari.it)

All' Assessore al Ramo  
Gaetano Orto  
[assessore.orto@pec.comunelipari.it](mailto:assessore.orto@pec.comunelipari.it)  
Sede

Alla P.O. del 1° e 2° Servizio del III° Settore  
Geom. Carmelo Meduri  
[ll.pp@pec.comunelipari.it](mailto:ll.pp@pec.comunelipari.it)

**OGGETTO: Autorizzazione per lo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'impianto di dissalazione sito in Loc. Canneto Dentro - Isola di Lipari alla Società SOPES S.r.l.**

IL DIRIGENTE



**RICHIAMATE** le precedenti autorizzazioni per lo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'impianto di dissalazione dell'Isola di Lipari:

- l'Autorizzazione prot. n. 16545 del 09.06.1998 rilasciata alla Ditta A. I. A. Costruzioni;
- l'Autorizzazione provvisoria prot. n. 20313 del 11.06.2012 rilasciata alla Ditta GE.DIS scarl;
- la disposizione prot. n. 25370 del 20.07.2012 di variazione dei limiti di riferimento;
- l'Autorizzazione prot. n. 1692 del 18.06.2014 rilasciata alla Ditta GE.DIS scarl;
- la Voltura dell'Autorizzazione prot. 30517 del 18.12.2015 rilasciata alla Sopes S.r.l.;
- la Proroga dell'Autorizzazione prot. 13810 del 15.06.2018;
- la Proroga dell'Autorizzazione prot. 11965 del 19.06.2019;
- la Proroga dell'Autorizzazione prot. 18782 del 30.09.2019;

**DATO ATTO** che:

- con contratto registrato in data 04.10.2013 al n. 12306 serie 3 la Regione Siciliana ha affidato al R.T.I. Di Vincenzo spa – SOPES srl la gestione dell'impianto di dissalazione, andato in scadenza il 31.12.2013, con la conseguenza che, da tale data, la gestione medesima avviene in regime di prorogatio di fatto;
- nell'ambito dei lavori inerenti l'Intervento Integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano – Sezione A – isola di Lipari” é in corso di realizzazione il potenziamento e l'ammodernamento dell'impianto in oggetto;

**VISTA** l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare per un ulteriore anno della Ditta GE.DIS. scarl, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 294 del 07.01.2014 e la successiva nota inviata da codesto Ente, prot. n. 4442 del 13.02.2014:

**VISTA** la successiva istanza di autorizzazione per lo scarico a mare dell'impianto di dissalazione di Lipari inoltrata dalla Ditta GE.DIS. scarl, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 9500 del 04.04.2014;

**VISTA** la nota della Provincia Regionale di Messina n. 2511 del 23.12.2013, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 647 del 09.01.2014, con la quale si consente il superamento del parametro Boro in deroga al limite previsto dalla legge pari a 2 mg/l atteso che, come da Circolare dell'Istituto Superiore della Sanità, la concentrazione media del Boro nelle acque marine é pari a circa 5 mg/l;

**VISTO** che la società SOPES S.r.l. capogruppo mandataria R. T. I. costituito con le imprese Di Vincenzo S.r.l. e SO.FI.P. S.p.A. ha avuto in affidamento, con contratto Rep. N. 71/2014 del 23.04.2015, stipulato con la Regione Siciliana, il servizio di gestione dell'impianto di Dissalazione di Lipari, e che il servizio ha avuto inizio giorno 15.10.2015 con subentro al precedente gestore Ge. Dis. Scarl;

**VISTA** la nota prot. n. 519 //2015 della società SOPES S.r.l. ricevuta per PEC il 02.12.2015, con la quale richiede il trasferimento della citata autorizzazione allo scarico a mare della citata autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'impianto;

**VISTA** la Voltura dell'Autorizzazione per lo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'Impianto di dissalazione sito in località Canneto dentro nell'isola di Lipari che recepiva le stesse condizioni dell'autorizzazione prot.16192 del 2014, con validità di 4 anni;

**VISTA** la Proroga dell'Autorizzazione per lo scarico a mare delle acque reflue di processo dell'Impianto di dissalazione sito in località Canneto dentro nell'isola di Lipari che recepiva le stesse condizioni dell'autorizzazione prot. 30517 del 2015, con validità di un anno;

**VISTA** la Comunicazione del SUAP pratica n.03350840587-08082017 -1315-SUAP 3431 – 03350840587 SOPES S.r.l.;

**VISTA** la PEC del 12.06.2018 della P.O. del 3° Servizio del III° Settore del Comune di Lipari;

**VISTA** la PEC del 13.06.2018 della Città Metropolitana di Messina VI° Direzione Ambiente di Convocazione conferenza dei servizi ex art.4 comma 5 del D.P.R. n°59/13;

**PRESO ATTO** della convocazione della conferenza dei servizi ex art.4 comma 5 del D.P.R. n°59/13 da parte della Città Metropolitana di Messina – Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria Ufficio AUA, per il giorno 17.06.2019 e dei relativi pareri espressi nella seduta;

**VISTA** la PEC della Città Metropolitana di Messina VI° Direzione Ambiente, prot. 5059 del 13.09.2019, con la quale comunica che l'AUA potrà essere conclusa solo dopo la ricezione di tutti i pareri previsti, è pertanto chiede al Comune di Lipari il rilascio di un ulteriore proroga dell'autorizzazione allo scarico.

**VISTO** il parere di competenza dell'ARTA –S.T.A. di Messina avente prot. n.64500 del 30.09.2019, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, con la quale rilascia parere favorevole nel rispetto dei seguenti limiti:

- lo scarico dei reflui dovrà avvenire in tutte le normali condizioni di esercizio dell'impianto, ad eccezione di situazioni di emergenza, attraverso la condotta sottomarina in PEAD De 500 mm FN6 con recapito finale a 779m dalla battigia di Canneto;
- i reflui dovranno rispettare i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad esclusione dei parametri Cloruro e Solfati;
- le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane dovranno rispettare i suddetti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa;
- il gestore dovrà installare in sistema di misurazione di portata e mantenere in condizione di efficienza ed accessibilità del punto di prelievo per i controlli periodici da parte degli Organi di controllo.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche in materia di scarichi.

**VISTI:**

- l'art. 40 della l.r. n. 27/86 del 15.05.1986;
- il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Circolare Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n. 19906 del 04.04.202;
- la Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque di inquinamento n. 4/77 del 04.02.1977;
- La L.R. n.26 del 09.05.2012;
- La Circolare del dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente Regione Siciliana n.36570 del 04.08.2014;

Fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni e quant'altro previsto dalle normative vigenti

**AUTORIZZA**

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, alla ditta **SOPES S.r.l.** con sede in Palermo via Judica 12, nella qualità di nuovo gestore dell'impianto di dissalazione di Lipari allo **scarico nel mar Tirreno per la durata di 4 (quattro) anni dal 01.11.2019**, delle "acque reflue industriali" provenienti dall'impianto di dissalazione a servizio dell'isola di Lipari, loc. Canneto Dentro, entro i limiti di accettabilità della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006, con esclusione dei limiti dei parametri solfati, cloruri e boro.

**E' FATTO OBBLIGO**


1. rispettare tutte le prescrizioni imposte nei verbali di conferenze dei servizi e dei pareri acquisiti a seguito della pratica SUAP n.03350840587-08082017-1315-SUAP 3431-0335840587 SOPES srl;
2. di sottoporre le acque di scarico oggetto della presente autorizzazione ad **autocontrollo bimestrale** secondo le prescrizioni della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza (ferma restando la facoltà di questo Ente e dell'ARPA di Messina di disporre controlli in ogni altra occasione) e di trasmetterne le risultanze a codesto Ente entro 30 giorni;
3. Il volume annuo scaricato non potrà superare il quantitativo massimo comunicato pari a 2.775.000 mc;



4. installare apposito cartello in materiale indeperibile, nei pressi del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali;
5. il punto dei prelievi dei controlli è ubicato immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo ricettore;
6. istituire un registro con pagine numerate e firmate dal responsabile tecnico degli impianti di depurazione (processista) sul quale annotare cronologicamente le operazioni ed i controlli eseguiti;
7. i fanghi derivanti dal processo di sedimentazione dovranno essere trattati come rifiuti ai sensi e con le modalità stabiliti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere conferiti a ditte specializzate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
8. notificare a questo Ente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il quantitativo di acque prelevate autonomamente ed il quantitativo di acque scaricate;
9. adottare tutte le misure necessarie ad evitare aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
10. notificare a questo Ente ed all'ARPA ogni mutamento che intervenga in trasferimento al ciclo di lavorazione e/o natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
11. notificare tempestivamente qualsiasi incidente o malfunzionamento dell'impianto che porti ad un sensibile peggioramento delle caratteristiche dell'affluente;
12. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
13. presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del c. 12 art. 124 del D.Lgs. 152/06, qualora intervengano le condizioni in esso indicate e, comunque, per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;
14. per quanto non espressamente previsto dalla presente, dovrà farsi riferimento alle vigenti norme tecniche di settore che regolano la materia, ed in particolare: L.R. 27/86, circolare ARTA n. 19906 del 04.04.2002 e D.Lgs. 152/2006 e smi;
15. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Lo scrivente ufficio potrà procedere, con oneri a carico del Gestore del dissalatore, a delle verifiche riguardanti la qualità del refluo in uscita, con proprio personale e laboratorio accreditato specificatamente incaricato dall'Ente;

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'immobile, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

**H Dirigente**  
*Arch. Mirko Ficarra*